



Provincia di Benevento

SETTORE GESTIONE TERRITORIO RISORSE IDRICHE E AMBIENTE

Gestione Integrata Risorse Idriche - Ecologia

DETERMINAZIONE N. 1879 DEL 27/09/2022

OGGETTO: A.U.A.- D.P.R. n.59 del 13.03.2013, Voltura dell'A.U.A. n. 686 del 29.01.2019, rilasciata dal Comune di San Salvatore Telesino (BN) alla ditta Metallurgica Beneventana srl titolare sig. Bonavita Umberto, Via Marandoli snc – Autorizzazione per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata art. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera art.269 D.Lgs 152/06 e Autorizzazione all'impatto acustico L. 447/95, a favore della ditta ICMA s.r.l. – P.Iva 07410271212 – L.R.nte Sig. Caccavale Antonio.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Premesso che

- il SUAP del Comune di San Salvatore Telesino (BN) in data 23.02.2021 ed acquisita al prot. n. 5550, ha trasmesso, la documentazione e relativi allegati inerente l'oggetto, della ditta ICMA s.r.l. P.I. 07410271212 – L. R.nte Caccavale Antonio – Via Marandoli snc San Salvatore Telesino (BN) – (fg.n. 24 p.lla 776 sub 6), per l'adozione della voltura dell'A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale), n. 116 del 16.01.2019, confluita nell'atto finale rilasciato del SUAP del Comune di San Salvatore Telesino (BN) n. 686 del 29.01.2019, relativa all'Autorizzazione per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata art. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera art.269 D.Lgs 152/06 e Autorizzazione all'impatto acustico L. 447/95;
- le comunicazioni e i relativi allegati sono stati oggetto di una verifica documentale come prescritto dalla normativa vigente da parte del competente S.U.A.P. (Sportello Unico delle Attività Produttive) di San Salvatore Telesino (BN), al fine di accertare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti della richiesta;
- con nota prot. n. 8673 del 22.03.2021 e nota prot. n. 25343 del 12.11.2021 sono state richieste integrazioni e chiarimenti;
- il SUAP con note prot. n. 16434 del 05.07.2021, n. 24050 del 27.10.2021, e n. 18325 del 16/08/2022 ha trasmesso le integrazioni richieste contenute, fra l'altro, la Relazione tecnica a firma del Geom. Daniele Di Luise e l'atto notarile a firma del dott. Vincenzo Pappa Monteforte, registrato a Napoli il 29.12.2020 al n. 22366 serie IT, relativo alla Risoluzione Contratto di Cessione di Unità Locale d'Azienda;

Dato atto che

- la presente AUA sostituisce precipuamente i predetti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale ai sensi dell'art. 3, comma 1 del DPR n. 59/2013 per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative non rilevano ai fini ambientali;
- l'autorizzazione unica ambientale di cui al DPR 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'attività di cui trattasi;
- l'AUA confluirà nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP, essa non costituisce titolo valido per l'esercizio dell'attività, atteso che il provvedimento di rilascio del titolo abilitativo compete al SUAP del comune di Salvatore Telesino (BN), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 commi 1 e dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013, previa conferma del possesso dei titoli e quant'altro richiesto dalla normativa vigente;

- lo stesso SUAP dovrà prima verificare la necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, come richiesto nelle relazioni tecniche e negli atti che vengono conservate nel fascicolo digitale presso l'ufficio AUA della Provincia di Benevento;

Ritenuto

- di dover adottare, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 (art. 3 comma 1 e art. 4 commi 4, 6 e 7) la Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta ICMA s.r.l. Via Marandoli snc, in sostituzione dei seguenti titoli di cui all'art.3 comma 1: *Modifica sostanziale Autorizzazione per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata art. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Autorizzazione alle emissioni in atmosfera art.269 D.Lgs 152/06 e s.m.i., e Autorizzazione all'impatto acustico L. 447/95*

Visti:

- la Legge n.241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. n.59 del 13.03.2013 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 4 del 15.03.2011;
- la L. 26.10.1995 n. 447/1995 e DPR n.227/2011;
- Delibera di G.R. della Campania n. 25 del 18/01/2022 (linee guida AUA);
- la D.D. n. 1903 del 11.07.2022, a firma del Dirigente del Settore Tecnico della Provincia con la quale, tra l'altro, al sottoscritto veniva confermata la Responsabilità della Posizione Organizzativa del Servizio "Gestione Integrata Risorse Idriche – Ecologia" già attribuita con D.D. n. 180 del 01.02.2022;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di adottare**, ai sensi del D.P.R. n.59 del 13.03.2013, in endoprocedimento, il provvedimento di Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), D.D. n. 116 del 16.01.2019, confluita nell'atto finale rilasciato del SUAP del Comune di San Salvatore Telesino (BN) n. 686 del 29.01.2019, finalizzato alla Voltura da Metallurgica Beneventana srl, titolare Bonavita Umberto, alla ditta ICMA s.r.l. P.Iva 07410271212 – L.R.nte Sig.Caccavale Antonio – P.Iva 07410271212 – Via Marandoli snc San Salvatore Telesino (BN) – (fg.n. 24 p.lla 776 sub 6);
- 2) di precisare** che il presente provvedimento è rilasciato con l'obbligo di rispettare le prescrizioni degli enti interessati espressi per l'AUA D.D. n. 116 del 16.01.2019, confluita nell'atto finale del SUAP del Comune di San Salvatore Telesino (BN) n. 686 del 29.01.2019, nonché quelle riportate nel parere della Regione Campania, allegati alle precedenti autorizzazioni, per quanto attiene all'Emissioni in Atmosfera;
- 4) di prescrivere che**
 - prima dell'avvio dell'attività, è necessario provvedere al versamento a favore di questo Ente, dei diritti previsti dal Decreto Interministeriale n. 350 del 21.07.1998, da effettuarsi sul C.C. n. 11688827 intestato alla Provincia di Benevento, imprescindibile per l'iscrizione al registro delle imprese in semplificata, di cui all' art.216 del D.Lgs n. 152/2006;
 - la ditta è invitata a provvedere a quanto previsto dall'art. 216 c. 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., nonché al rispetto di quanto previsto dagli art. 214-216 per l'iscrizione nel Registro delle imprese della Provincia, con avvertenza che, in assenza di quanto innanzi richiesto, non si potrà dare inizio all'attività di che trattasi ed alla prodromica iscrizione nel registro delle imprese che operano in semplificata;
 - la ditta dovrà rispettare il ciclo produttivo rappresentato in atti oggetto del presente provvedimento, nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore con l'adozione dei più utili accorgimenti per garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale al fine di evitare qualsivoglia forma di inquinamento;

5) di prescrivere, altresì, che

- alla suddetta società ICMA Srl che, nell'esercizio dell'attività, dovrà:
- rispettare il ciclo produttivo rappresentato ed approvato in funzione della precedente autorizzazione, D.D. della Provincia n. 392 del 24.02.2017;
- rispettare tutte le prescrizioni impartite con i pareri espressi dai vari Enti che hanno partecipato alle C. di S. e richiamati nella D.D. della Provincia n. 392 del 24.02.2017;
- rispettare quanto stabilito dal D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i. in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera a salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente;
- rispettare quanto previsto dalla legge n. 132/2018, art. 26 bis;
- gestire l'attività nel pieno rispetto della normativa ambientale di settore, il D.L.vo n.152/06 e relativi allegati, D.M. 5.2.98 e relativi allegati, nonché le loro successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:
 - l'allegato 5 al D.M. 5/2/1998 aggiunto dall'art. 1 co. 1 lett. o) del D.M. 05/04/2006 n. 186, circa le norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi;
 - l'obbligo del certificato di analisi e del test di cessione ove richiesti dalla caratteristica del rifiuto, ai sensi dell'art. 8 e 9 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
 - l'obbligo costante di monitorare e del tempestivo svuotamento, secondo esigenza, di eventuali contenitori di raccolta oli o altri rifiuti liquidi, da tenersi sempre a regolare tenuta;
 - rispettare i lay-out generale delle attività e quelle degli scarichi con le relative condotte;
 - rispettare TLV previsti per gli ambienti di lavoro;
 - rispettare le tipologie e i codici CER seguenti, come precedentemente autorizzati, nei limiti delle 10 T giorno nonché secondo limiti e capacità tecnica dell'impianto;
 - rispettare l'art. 6 co. 3 del D.M. 05/02/1998, che in ogni caso prescrive che le quantità dei rifiuti contemporaneamente messi in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere il 70 % della quantità annuale di rifiuti individuata per singola tipologia dall'art. 4 del D.M. 05/02/98;
 - rispettare quanto stabilito dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. in materia di rifiuti a salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente;
 - comunicare, in via preventiva, eventuali modifiche rispetto alla documentazione in atti;

6) di precisare altresì che:

- il presente provvedimento non è titolo abilitativo, ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del S.U.A.P., pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato D.P.R. 59/2013, al S.U.A.P. del Comune per il rilascio del titolo abilitativo alla ditta "ICMA s.r.l.", nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- Il S.U.A.P., prima di rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà aver acquisito la certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i., nonché verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente punto, i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, ect.);
- il provvedimento rilasciato dal SUAP dovrà essere trasmesso, in modalità telematica, alla Provincia, al Comune, alla Regione Campania UOD 501706;
- la Provincia di Benevento si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettera a) e b) del D.P.R. 59/2013;

7) di evidenziare che il presente provvedimento ha durata pari ad anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di emissione del provvedimento finale di A.U.A. (atto finale n. 1717 del 03/03/2017 adottato da parte del SUAP);

8) di evidenziare, altresì, che la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza alla Provincia di Benevento tramite gli uffici del SUAP del Comune di San Salvatore Telesino (BN);

9) di stabilire che la Provincia di Benevento, avvalendosi anche dell'ARPAC, della Polizia Provinciale e delle altre Istituzioni preposte, provvederà periodicamente alla verifica dei requisiti soggettivi e al rispetto delle prescrizioni e

delle norme tecniche previste dal D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., nonché della ulteriore normativa di settore vigente in materia;

10) di dare atto che il presente provvedimento non prevede impegni economici da parte della Provincia.

Il presente provvedimento, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati stabiliti sia dalla legge 190/2012 (Anticorruzione), sia dal Decreto Legislativo 14.03.2103 n. 33 (Trasparenza), viene trasmesso al Servizio Appalti per la pubblicazione del provvedimento (senza gli allegati) sul sito dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà inviato, per eventuali controlli, al Corpo di Polizia Provinciale ed è rilasciato, fermi restando i diritti di terzi, facendo salvi ulteriori visti, autorizzazioni, concessioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Organismi, nonché altre disposizioni legislative o regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto di che trattasi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (arch. Raffaele Rabuano)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

